



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nell'area di piazza Bellini e zone limitrofe individuata nell'Allegato 1.

VALIDITA' 4 mesi (29 luglio – 29 novembre 2026)

IL SINDACO

Premesso che:

- nella causa civile iscritta al n. 23560/2018 (R.G.A.C.) avente ad oggetto *“immissioni acustiche derivanti da aree pubbliche”* ex art. 844 c.c., instaurata innanzi al Tribunale di Napoli, i ricorrenti, residenti in Napoli nell'area di piazza Bellini e strade limitrofe, lamentano *“un gravissimo perturbamento delle vivibilità delle loro case”* a causa dell'inquinamento acustico causato dall'attività dei locali presenti nell'area;
- con sentenza n. 604/2025 pubblicata il 20.01.2025 il Tribunale di Napoli, X sezione civile, ha condannato il Comune di Napoli *“a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori provenienti da piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe, ovvero ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità (...)”* e ha condannato, altresì, il comune al risarcimento dei danni in favore degli attori;
- il Comune di Napoli, a seguito di quanto disposto con i provvedimenti di cui sopra, in ossequio al principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e del necessario temperamento delle esigenze del commercio con quelle del riposo e della quiete dei cittadini, ha adottato azioni di contenimento dei rumori, disturbo, pulizia, stazionamenti fuori dagli esercizi, anche invitando gli esercizi commerciali ad assumere presidi e misure atte a minimizzare gli impatti della propria attività commerciale e a contemperarne i riverberi nelle aree esterne anche con riferimento alla presenza dei plateatici concessi.

Rilevato che:

- nel corso del giudizio civile, dall'accertamento tecnico compiuto dal C.T.U. è stato verificato che *“il Consulente tecnico d'ufficio (CTU) “I risultati ottenuti dall'analisi fonometrica effettuata durante le operazioni peritali hanno evidenziato che l'area in cui insistono le unità immobiliari dei ricorrenti, sia in orario diurno che in quello notturno, presenta un clima acustico fortemente caratterizzato dalla presenza umana, dal traffico veicolare e dalla operatività di diverse attività di somministrazione che si sviluppano sia internamente che esternamente ai numerosi locali pubblici presenti nella zona. Le verifiche fonometriche hanno evidenziato che la rumorosità è crescente verso l'orario NOTTURNO, ovvero quanto aumenta in maniera esponenziale l'affluenza antropica: i valori delle immissioni sonore registrati valutati con il “Criterio comparativo” dei 3dB sul rumore di fondo, superano i limiti della “Normale tollerabilità” in tutti i siti analizzati, in orario sia diurno che notturno”* e, pertanto, il



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

contributo più rilevante all'inquinamento acustico è determinato dal rumore antropico degli avventori nei locali pubblici presenti sulle aree interessate.

Dato atto che:

- con note prot. 122377 del 07.02.2025 e n. 292763 del 28.03.2025 l'Amministrazione comunale ha richiesto all'ARPAC l'effettuazione di una campagna di monitoraggio acustico nelle zone oggetto di contenzioso, sollecitate per l'urgenza del caso con nota PG/1205829 del 23.12.2025;
- l'ARPAC ha disposto l'effettuazione delle prime verifiche acustiche in data 6 febbraio 2026 presso i recettori esposti siti in piazza Bellini e aree limitrofe, di proprietà dei residenti disponibili all'effettuazione delle misure da parte dei tecnici;
- con pec del 26.02.2026, acquisita al protocollo n. 260564, l'ARPAC ha trasmesso le risultanze dei citati monitoraggi effettuati il giorno 06.02.2026 in orario notturno;
- in data 05.03.2026 è stata emessa l'Ordinanza Sindacale ORDSI/2026/0000234 con la quale venivano imposte le seguenti limitazioni alle attività ricadenti nelle strade di cui all'oggetto, della validità di due mesi:
 - il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente
 - l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:
 - dalla domenica al giovedì alle ore 00:30 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - il venerdì ed il sabato alle ore 01:30 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - l'orario di apertura è consentito dalle ore 06:00 del mattino

Considerato che:

- l'Ordinanza Sindacale 234/2026 è stata adottata con una vigenza temporale limitata a due mesi, funzionale al processo rieducativo sia degli avventori sia dei gestori dei locali, cui spetta la responsabilità di limitare i fenomeni antropici connessi alla movida disordinata, facendosi portavoce presso gli avventori della necessità di contemperare le esigenze di divertimento e del diritto al riposo dei residenti;
- il provvedimento era, altresì, orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico, e di operare come magnete per i turisti;
- l'ordinanza disponeva, infatti, un nuovo monitoraggio acustico nelle aree oggetto delle limitazioni, al termine di efficacia del provvedimento, al fine di valutarne gli effetti a medio termine del processo rieducativo degli avventori;
- con nota PG.2026.327251 del 16.03.2026 sollecitata con nota PG.2026.562699 del 19.05.2026 è stato richiesto all'ARPAC di effettuare una nuova verifica fonometrica in piazza Bellini e aree limitrofe, per verificare gli effetti dell'Ordinanza Sindacale 234/2026 del 05.03.2026 sul clima acustico dell'area al termine di validità della stessa;
- in data 26.06.2026, con pec acquisita al PG.2026.697688, l'ARPAC ha trasmesso la relazione di servizio relativa ai rilievi fonometrici eseguiti in data 29.05.2026 nella quale si legge che *"Il disturbo, di natura serale e notturno, al momento era ascrivibile al vociare degli avventori e al concentramento*



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

degli stessi presso i locali sottostanti, fino ad arrivare ai sovrastanti siti abitativi” e che “Dai rilievi fonometrici eseguiti, si evidenzia che il valore differenziale di immissione al ricettore supera il limite di 3 dBA (Legge 447/95, DPCM 14/11/97, D.M. Ambiente 16/03/98) per l'intervallo temporale notturno (22,00-06,00)”.

Rilevato che:

- durante il periodo di vigenza dell'ordinanza è stato riscontrato il miglioramento delle condizioni di vivibilità e quiete dei residenti nell'area, mentre allo scadere dell'ordinanza si è constatato che il suddetto processo virtuoso funzionale al processo rieducativo degli avventori e dei gestori dei locali presenti nell'area non si è innescato, come rilevato dalle misurazioni condotte dai tecnici ARPAC;
- il monitoraggio acustico effettuato al termine di efficacia dell'ordinanza ha dimostrato che a partire dalle ore 22.30 vi è un costante innalzamento dei valori di rumore antropico dovuto alla presenza degli avventori dei locali presenti nell'area esaminata, rendendo così necessaria l'adozione di nuove misure in ottemperanza alla richiamata sentenza n. 604/2025 del 20.01.2025;
- è necessario, pertanto, adottare un nuovo provvedimento limitativo avente una vigenza temporale più duratura e allo stesso tempo adeguata a bilanciare il diritto alla legittima attività di impresa, le esigenze di aggregazione sociale di cittadini e turisti con il diritto al riposo dei residenti.

Rappresentato che:

- è stato accertato dall'ARPAC che il “rumore antropico” è causato da assembramento di persone, legato agli esercizi di somministrazione che costituiscono punto di aggregazione e sono utilizzati per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche;
- il rumore antropico è per sua natura è aleatorio e variabile in funzione del numero di avventori e della densità di esercizi pubblici nell'area e in quelle limitrofe pedonali;
- gli esercizi di somministrazione presenti nell'area, oltre a costituire un punto di aggregazione, dopo le ore 22.30 sono utilizzati in gran parte per l'asporto di bevande perlopiù alcoliche per il consumo nelle strade e nelle aree pedonali adiacenti;
- dai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale, dagli esposti dei residenti nelle aree limitrofe a quelle oggetto dell'Ordinanza Sindacale 234/2026 e in relazione alla densità delle attività presenti in dette aree, censite dall'Amministrazione, risulta necessario confermare il perimetro delle medesime limitazioni di cui alla citata ordinanza, tenendo conto anche della mobilità degli avventori tra i vari esercizi pubblici presenti nell'area, anche al fine di non creare discriminazioni tra i locali.

Atteso che:

- con delibera di Giunta comunale n. 358 del 24 luglio 2025 è stata approvata la *“Proposta al Consiglio: linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe”*;
- il Consiglio comunale, nella seduta del 6 luglio 2026 con delibera n. 92, ha approvato con emendamenti *“Le linee di indirizzo per l'attuazione di misure a contrasto degli effetti negativi della movida in materia di inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica in piazza Bellini e zone limitrofe e in via Cisterna dell'Olio e zone limitrofe”* sulla base delle quali il Sindaco, ai sensi dell'art. 50 comma 7 D.lgs 267/2000, può coordinare e riordinare gli orari degli esercizi commerciali.

Evidenziato, infine, che:

- in esecuzione alla Delibera di C.C. n. 92 del 06 luglio 2026, in data 28 luglio 2026 con comunicazione PG/811149, è stato disposto l'avvio del procedimento preordinato alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali ai sensi dell'art. 50 comma 7 del TUEL;



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

- nella citata comunicazione è stato precisato che la suddetta disciplina non incide sulle ordinanze che sono state adottate o che, in presenza di specifiche esigenze, potranno essere adottate dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/1995, allo scopo di far cessare le immissioni sonore che superino la normale tollerabilità.

Ritenuto, pertanto, che:

- il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può disporre a tutela della salute pubblica il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi dell'art. 9 L. 447/1995, e può intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in casi di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ai sensi dell'art. 50 comma 5 D.lgs 267/2000;

- nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti, previsti dall'art. 9 della L. 447/1995 e richiamati dall'art. 20 del vigente Piano di Zonizzazione acustica, per l'adozione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente quale rimedio per la tutela dei cittadini dall'inquinamento acustico accertato dagli organi tecnici competenti e volto ad arginare gli effetti distorsivi più allarmanti della movida disordinata, prevedendo, nel rispetto del principio di adeguatezza e gradualità, la limitazione allo svolgimento di talune attività fino all'inibizione delle stesse;

- è necessario assumere un provvedimento per intervenire sui profili specificamente individuati e considerati dal Tribunale di Napoli e dalle relazioni tecniche, quali cause del superamento delle immissioni acustiche, come segue:

- o limitazioni nei confronti delle attività di vendita e somministrazione che possano favorire lo stazionamento al di fuori degli esercizi commerciali e di somministrazione degli avventori e, più in generale, dei soggetti che possono diventare "frequentatori/clienti" e generare fenomeni di "movida" in relazione allo stazionamento di persone anche al di fuori degli spazi di occupazione pubblici e dei plateatici concessi;
- o limitazioni alla vendita per asporto di alcolici e analcolici per tutti i giorni della settimana e per la fascia notturna in cui è stato accertato lo stabile superamento dei limiti massimi di inquinamento acustico;
- o inibizioni parziali delle attività attraverso la chiusura anticipata dei pubblici esercizi.

Vista l'ordinanza n. 1807/2026 del TAR Campania sezione V (nel ricorso per annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Napoli n. 630 del 30 maggio 2026) che respinto l'istanza cautelare dei ricorrenti rappresentando che *"nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che su quello meramente patrimoniale dei ricorrenti (in quanto tale suscettibile di ristoro monetario in caso di favorevole esito del giudizio) prevale quello alla tutela della salute dei residenti ("nell'ampia dizione legislativa "salute pubblica" rientra anche la pubblica quiete, intesa come condizione dei luoghi che consenta un sereno dipanarsi della vita dei residenti, posto che la presenza di sorgenti rumorose può turbare il sonno e le ordinarie attività quotidiane di coloro che sono insediati in loco, con effetti deleteri non solo sulla qualità della vita, ma sulla stessa "salute" delle persone, intesa in senso ampio (ossia non come mera assenza di patologie, ma come complessiva situazione di almeno accettabile benessere psico-fisico)" Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 6319/2023"*.

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- il D.Lgs. n. 114/1998;
- la legge regionale 21.04.2020 n. 7;
- la Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 447/1995, art. 9;
- la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 10 del Regolamento canone unico patrimoniale di concessione n.160/2019;
- il Piano di zonizzazione acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n° 204 del 21.12.2001.

Attestato che il presente provvedimento non contiene dati personali.

Sentiti gli Assessori al Turismo e alle Attività Produttive, alla Salute e al Verde e alla Polizia locale e alla Legalità;

**La Dirigente del servizio
SUAP**

Dott.ssa Antonietta Rubino

**La Dirigente del servizio
Tutela dell'Ambiente,
della Salute e del Paesaggio**

Arch. Giuliana Vespere

***per il Comandante
della Polizia Locale***

Colonnello Antonio Vecchione

ORDINA

Dal 29 LUGLIO al 29 NOVEMBRE 2026

A tutte le tipologie di esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici nell'area di piazza Bellini e aree limitrofe individuate nell'Allegato 1:

- **il divieto della vendita e della somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche, dalle ore 22.30 alle ore 06.00 del giorno seguente**
- **l'orario di chiusura degli esercizi è stabilito:**
 - ✓ **dalla domenica al giovedì alle ore 01:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
 - ✓ **il venerdì ed il sabato alle ore 02:00 del giorno successivo**, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero delle attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso
- **la riapertura delle attività è consentita dalle ore 06:00 del mattino**



Area Sviluppo Economico
Servizio SUAP

Area Ambiente
Servizio Tutela dell'Ambiente, della salute e del Paesaggio

Area Sicurezza
Servizio Polizia Locale

DEMANDA

- Ai competenti organi di vigilanza di assicurare i controlli per il rispetto e l'applicazione della presente ordinanza.
- All'ARPAC di procedere, al termine dei mesi di validità della presente ordinanza, a nuove verifiche fonometriche per valutare l'efficacia delle misure.

DISPONE

- la validità della presente ordinanza per 4 mesi;
- che sono fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, a seguito delle rilevazioni da parte degli organi tecnici competenti sull'efficacia delle misure assunte, in considerazione dell'evolversi della situazione di disturbo alla quiete pubblica, delle verifiche periodiche sull'osservanza dei divieti, delle proposte pervenute dagli interessati e dai controinteressati del presente provvedimento, anche in considerazione di quanto rilevato al punto precedente;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro;
- in caso di reiterazione, si procederà preliminarmente alla sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), per un periodo da 1 a 30 giorni e, successivamente alla revoca del titolo.

DISPONE, altresì,

- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito web e all'albo pretorio del Comune;
- l'efficacia del presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Napoli sul sito internet istituzionale www.comune.napoli.it dove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni;
- la trasmissione dell'Ordinanza all'ARPAC e all'ASL.

AVVERSO il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Campania, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2/07/2010, n. 104;
- in alternativa e per soli motivi di legittimità, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Sottoscritta digitalmente da

IL SINDACO
Gaetano Manfredi

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 82/2005.